

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 27 del 28 GIU. 2007

“Standard di Qualità geometrica del binario con velocità fino a 300 km/h”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001) ”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n.268, recante “Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale”,

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. da 96 a 99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies und. cit. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 52.853.697.107,00

iscritta al Registro delle Imprese di Roma

cod. Fis. n. 01585570581 - P. Iva 01008081050 - tel. 06 768394

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 3

La presente disposizione è composta di n° 36 pagine





VISTO il Decreto Legislativo 299 del 24/05/01 “Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ”

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 30 maggio 2002 relativa alle Specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 96/48/CE

VISTO l’Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l’ordine di Servizio organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni, istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario;

Ritenuta la necessità e l’opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

La presente Disposizione disciplina gli Standard di Qualità geometrica del binario con velocità fino a 300 km/h.

Art. 2

L’allegato 1 (“Standard di Qualità geometrica del binario con velocità fino a 300 km/h” codifica RFI TCAR ST AR 01 001 C) è parte integrante e costitutiva della presente Disposizione.

Art. 3

Relativamente a quanto riportato nella Parte II dell’Allegato 1 “valori ammessi dei parametri geometrici a seguito di lavori all’armamento”, si dispone quanto segue:

in via transitoria ed esclusivamente nel caso in cui a seguito di lavori all’armamento non sia possibile eseguire il rilievo dell’allineamento e del livello longitudinale con mezzi adeguati a quanto previsto dall’Allegato 1 della presente Disposizione, è ammesso che, esclusivamente per le misure di allineamento e livello longitudinale, possano essere utilizzati sistemi di misura delle





macchine operatrici conformi a quanto previsto al punto I.4 del documento RFI TCAR ST AR 01 001 A emesso in data 30/11/2001.

In tal caso si devono applicare i valori ammessi, da media a picco, riportati nelle seguenti tabelle, che corrispondono a quelli previsti ai punti II.1.2, II.1.3, II.2.2 e II.2.3 del documento RFI TCAR ST AR 01 001 A, con campo di applicazione esteso sino alla velocità di 300 km/h.

RINNOVAMENTO O NUOVA COSTRUZIONE

Allineamento		
$V \leq 160$ km/h	160 km/h $< V \leq 200$ km/h	200 km/h $< V \leq 300$ km/h
$A \leq 2,5$	$A \leq 2,5$	$A \leq 2,5$
$2,5 < A \leq 3,5$ con penalità	$2,5 < A \leq 3,5$ con penalità	$2,5 < A \leq 3,5$ con penalità
	$A_{20} \leq 6$	$A_{20} \leq 5$

Livello longitudinale		
$V \leq 160$ km/h	160 km/h $< V \leq 200$ km/h	200 km/h $< V \leq 300$ km/h
$L \leq 3$	$L \leq 3$	$L \leq 3$
	$L_{20} \leq 7$	$L_{20} \leq 6$

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Allineamento			
$V \leq 120$ km/h	$120 < V \leq 160$ km/h	$160 < V \leq 200$ km/h	$200 < V \leq 300$ km/h
$A \leq 5$	$A \leq 4$	$A \leq 4$	$A \leq 3$
		$A_{20} \leq 8$	$A_{20} \leq 6$

Livello longitudinale			
$V \leq 120$ km/h	$120 < V \leq 160$ km/h	$160 < V \leq 200$ km/h	$200 < V \leq 300$ km/h
$L \leq 5$	$L \leq 4$	$L \leq 4$	$L \leq 3$
		$L_{20} \leq 9$	$L_{20} \leq 7$

In caso di contestazione sulla qualità del lavoro eseguito, le misure di allineamento e livello longitudinale eseguite con sistema conforme a quanto previsto nell'Allegato 1 della presente Disposizione ed i relativi valori ammessi indicati nella parte II di detto Allegato sono prevalenti rispetto a misure eseguite con sistema corda freccia simmetrico e base 10 m, o 20 m, ed ai relativi valori ammessi indicati nelle tabelle del presente Articolo.

Art. 4

La presente disposizione entra in vigore con decorrenza 16 luglio 2007.

Giorgio Di Marco

